

## Commissione d'Albo Dietisti

Foggia, 19/12/2023

A TUTTI I DIETISTI

### INFORMATIVA FISCALE

A partire dal **1° luglio 2022**, l'obbligo di fattura elettronica ha riguardato anche i contribuenti in regime forfettario.

Infatti, con l'approvazione del [D.L. 36/2022](#), nuovo decreto PNRR, saranno tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico tramite Sistema di interscambio (S.d.i), anche:

- i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- i contribuenti in "regime di vantaggio" (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011),
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Per tali ultimi soggetti, l'esonero operava laddove nel periodo d'imposta precedente avessero conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a **65mila euro**. Con proventi oltre tale limite, l'obbligo di emettere la fattura era in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d'imposta.

#### Novità 2024

L'obbligo di fattura elettronica si estenderà in questo modo:

- dal **1° gennaio 2024** anche per le partite Iva che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

#### Obbligo anche per gli operatori sanitari?

L'estensione dell'obbligo di **fattura elettronica** non ha modificato le norme che prevedono il **divieto di emissione** di fattura elettronica tramite S.d.i per alcuni operatori con partita Iva.

Nello specifico, non possono emettere F.E.:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria** ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (articolo 10-bis, DI 119/2018- es. Dietisti e altri operatori sanitari), e
- i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, DI 135/2018).

Dunque, in tali casi varrà ancora il divieto di emettere F.E. Nei rapporti con i privati la fattura dovrà esser emessa in formato cartaceo o elettronica non in transito dal sistema di interscambio (Agenzia delle entrate, circolare n°14/E 2019).

**LA COMMISSIONE D'ALBO DIETISTI**